



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

3^ AREA - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Prot. N. 20686

Reg. Ord. N. 82

Oggetto: Ordinanza per il taglio delle siepi, la potatura dei rami sporgenti ai margini delle strade pubbliche o ad uso pubblico e pulizia dei fossati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

CONSIDERATO che ai bordi delle strade in proprietà privata spesso sono presenti piante e/o siepi che, in assenza della dovuta manutenzione, protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, le banchine pedonali, i marciapiedi o le piste ciclopedonali, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, diminuendone l'uso ai pedoni e ai ciclisti, limitando la visuale della strada, la lettura della segnaletica e l'avvistamento di altri utenti, nonché talvolta danneggiando i punti d'illuminazione pubblica e riducendone la luminosità nelle ore notturne;

APPURATO che la mancata cura delle piantagioni in caso di violenti eventi meteorologici può provocare la caduta di tronchi e rami, con possibili, conseguenti infortuni e incidenti;

CONSTATATO che in molti casi si è riscontrato che lungo i fossati sono messi a dimora alberi, arbusti e siepi che con la caduta a terra di foglie e ramaglie provocano l'ostruzione dei fossati stessi;

- che la rete dei fossi e canali a cielo aperto necessita di operazioni di pulizia, profilamento e quant'altro necessario a permettere un normale deflusso delle acque, eliminando pericoli di tracimazione delle acque nel corso di eventi piovosi e di maltempo;
- che i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontieri di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere per la sponda in proprietà, ai sensi del Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904, alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria dei fossati quali:
- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

VERIFICATO che la mancata pulizia dei fossati ostacolando il libero deflusso delle acque oltre a essere causa di tracimazione e allagamento della sede stradale con conseguenze pericolose per la salute e la circolazione dei veicoli è causa di proliferazione di insetti e animali;

CONSTATATO che anche la mancata pulizia dei tombini in proprietà privata, in caso di violente piogge, può essere causa di allagamento della sede stradale con conseguenze pericolose per la circolazione;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade pubbliche o aperte all'uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non si espanda oltre i limiti consentiti, invadendo anche parzialmente la sede stradale e le sue pertinenze, ai sensi di quanto disposto dal codice civile nonché dal codice della strada, e di provvedere affinché i fossi siano puliti tanto da permettere il libero deflusso delle acque secondo quanto sopra specificato;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32, e 33 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285, e succ. mod. (Codice della Strada) che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali e delle strade;

VISTI gli artt. 868, 891, 915 e 916 del Codice Civile;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523;

VISTI i regolamenti Comunali di Igiene, Polizia Urbana e di disciplina della fognatura pubblica e degli scarichi idrici;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze igieniche e di carattere tecnico;

VISTO l'art. 15 del D. L. Lgt. 1° Settembre 1918, n° 1446;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di eseguire:

- di effettuare la potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclopedonali;
- di effettuare la potatura di siepi e piante poste in prossimità di curve o incroci in modo da contenerne l'altezza non oltre 1 metro dal piano stradale;
- di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione di foglie e altri residui che impediscono il normale deflusso dell'acqua piovana;
- di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la superficie di proprietà e le sponde, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;

Gli interventi sopraccitati devono essere eseguiti ogni volta che determinano le problematiche in precedenza definite.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini e dei fossi stradali di scolo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada ove ne ricorrano i presupposti e l'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

In caso di inerzia i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza emissioni di ulteriori provvedimenti amministrativi, previa semplice comunicazione della data di effettuazione degli interventi, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze aventi per oggetto la medesima materia.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, inviata al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 4 3 OTT. 2009



Il Responsabile della 3^a Area
Programmazione e gestione Opere Pubbliche e Patrimonio
arch. Giovanni Barzani